

STATUTO

ASSOCIAZIONE RADICALE CERTI DIRITTI

Associazione di Promozione Sociale

TITOLO I - Denominazione, Premesse e Sede

Articolo 1

1.1) Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs 03/07/2017 n° 117 e di tutte le altre disposizioni di legge e delle eventuali successive modificazioni, è costituita un'Associazione non riconosciuta senza fine di lucro denominata "Associazione Radicale Certi Diritti - Associazione di Promozione Sociale", in breve "Associazione Radicale Certi Diritti A.P.S" informalmente "Certi Diritti".

1.2) La vita interna dell'Associazione è regolata dal presente Statuto che è composto da X (dieci) titoli e 22 (ventidue) articoli.

Articolo 2

2.1) L'Associazione ha sede a Roma (RM) in Via di San Basilio n° 64.

2.2) L'eventuale variazione dell'indirizzo all'interno del Comune non richiede modifica statutaria.

TITOLO II – Principi e Scopo

Articolo 3

3.1) L'Associazione è un'organizzazione a carattere autonomo, libero ed aconfessionale;

3.2) L'Associazione opera per fini sociali e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, all'orientamento sessuale, all'identità e alle caratteristiche sessuali, alla religione, alla nazionalità, all'età, alla disabilità e alle condizioni socio-economiche.

3.3) L'Associazione è un centro di iniziativa nonviolenta, giuridica e di studio per la promozione e la tutela dei diritti civili, per la responsabilità e la libertà sessuale delle persone.

3.4) L'Associazione si ispira alle lotte di quanti hanno combattuto e vinto il razzismo, la segregazione e la discriminazione per garantire l'universalità dei diritti civili.

3.5) L'Associazione dedica le sue attività alla memoria di Markwan Moloudzadeh e a chiunque abbia sofferto abusi, discriminazioni e violenze a causa della propria sessualità.

3.6) L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività associativa; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.

3.7) L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività associativa.

Articolo 4

4.1) L'Associazione svolge le sue attività nel settore della tutela dei diritti civili, ed ha come scopi:

a – la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza, maltrattamento e discriminazione, diretta o indiretta, connesse alle caratteristiche sessuali, all'orientamento sessuale, all'identità di genere e all'espressione di genere della persona;

b – la promozione della piena libertà e responsabilità sessuale della persona e del suo diritto all'autodeterminazione;

c – la promozione, anche in forma associata con altre istituzioni e associazioni, della tutela e dell'assistenza alle persone vittime di violenza, maltrattamento e discriminazione, diretta o indiretta, compresa l'assistenza legale e la presentazione in giudizio;

d – la promozione di specifiche iniziative contro le discriminazioni multiple;

4.2) Al fine di raggiungere lo scopo sopra citato l'Associazione può:

a – promuovere, anche in forma associata con altre istituzioni e associazioni, cause, iniziative nonviolente, culturali e sociali per la promozione dei diritti delle persone LGBTI, delle coppie dello stesso sesso e delle loro famiglie, nonché delle lavoratrici e dei lavoratori del sesso;

b – realizzare studi e ricerche, formazione e aggiornamento, su temi connessi allo scopo, con particolare attenzione ai problemi legati all'esclusione dal pieno godimento dei diritti previsti dalla Carta costituzionale e dalla normativa internazionale, europea, nazionale e regionale;

c – promuovere, anche insieme ad altre organizzazioni di livello locale, nazionale, europeo e internazionale, iniziative comuni volte al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

d – promuovere iniziative di comunicazione relative agli scopi e alle attività dell'Associazione.

e – Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono vietate.

f – Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di parità di genere e dei diritti inviolabili della persona.

TITOLO III - Durata

Articolo 5

5.1) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera del Congresso Straordinario.

TITOLO IV - Soci (da qui denominati Iscritti)

Articolo 6

6.1) Possono essere Iscritti dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo escludendo la temporaneità dello stesso. Fra gli Iscritti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri. La registrazione è effettuata dal Consiglio di Gestione del Bilancio su richiesta dell'aspirante Iscritto.

6.2) Tutti gli Iscritti hanno diritto di:

a - partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b - partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;

c – godere dell'elettorato attivo e passivo all'interno dell'Associazione;

6.3) Gli Iscritti hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

6.4) La qualifica di Iscritto si perde per dimissioni, decesso o mancato versamento della quota associativa.

TITOLO V - Risorse economiche – Esercizio Sociale

Articolo 7

7.1) L'Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a – quote e contributi degli Iscritti;

b – quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sociali di qualsiasi ordine e natura;

c – eredità, donazioni e legati;

d – contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e – contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

f – entrate derivanti dalla cessione di beni o erogazione di servizi;

g – erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h – entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

7.2) Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai distribuibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Articolo 8

8.1) L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Tesoriere deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare al Congresso ordinario. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 9

9.1) Sono organi dell'Associazione:

a – l'Assemblea dei Soci (da qui denominata Congresso);

b – il Presidente;

c – il Tesoriere;

d – il Segretario;

e – il Comitato di Garanzia, l'Organo di Controllo e la Revisione Legale dei Conti;

f – il Comitato Direttivo;

g – il Consiglio di Gestione del Bilancio.

9.2) Si può assumere contemporaneamente una sola carica sociale, eccetto quella di membro del Consiglio di Gestione del Bilancio che viene conseguita automaticamente all'elezione in una delle 3 (tre) cariche apicali dell'Associazione.

Articolo 10 - Il Congresso

10.1) I Congressi possono essere ordinari e straordinari. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da inviare via mail contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'adunanza.

10.2) I Congressi sono presieduti dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Tesoriere o da una qualunque persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario dell'Assemblea è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

10.3) Nei Congressi hanno diritto al voto tutti gli Iscritti, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo e non sono ammesse deleghe.

10.4) I Congressi sono regolarmente costituiti in prima convocazione qualunque sia il numero degli Iscritti presenti;

10.5) Il Congresso ordinario, che deve essere convocato entro 4 (quattro) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, procede a:

a - approvare le modifiche al presente Statuto a maggioranza semplice in deroga, come specificato all'art. 21 del Codice Civile;

b - approvare il rendiconto economico e finanziario;

c - eleggere - tra i soci maggiorenni - il Presidente, Tesoriere e il Segretario che rimarranno in carica fino al Congresso ordinario successivo (salvo dimissioni);

d - delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Segretario, secondo il principio di sovranità assembleare;

e – approva gli eventuali regolamenti;

f – stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale.

10.6) Le delibere dei Congressi ordinari sono valide a maggioranza assoluta dei presenti su tutti gli oggetti sottoposti al voto.

10.7) Il Congresso straordinario si riunisce:

a – quando ne sia fatta richiesta dalla metà più uno degli associati e la sua convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta;

b – in caso di dimissioni del Segretario per l'elezione del nuovo Segretario;

c – in caso di comune volontà da parte delle cariche di Presidente, Tesoriere e Segretario su qualunque tema si ritenga opportuno far deliberare il Congresso.

10.8) Il Congresso è sempre straordinario quando si riunisce per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

10.9) Il Congresso straordinario è valido in prima convocazione alla presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli Iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Iscritti intervenuti, ma la delibera di scioglimento viene approvata con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ (due/terzi) dei presenti.

Articolo 11 - Il Presidente

11.1) Il Presidente è eletto fra gli associati maggiorenni e resta in carica 1 (uno) anno ed è rieleggibile.

11.2) Il Presidente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a – vigila sull'osservanza dello Statuto e presiede i Congressi dell'Associazione.

b – custodisce la copia originale di tutti i documenti approvati dai Congressi e li rende accessibili qualora gli venga richiesto da uno o più Iscritti.

c – esercita, di concerto con il Segretario, la rappresentanza dell'Associazione.

d – convoca il Congresso straordinario in caso di dimissioni del Segretario.

Articolo 12 - Il Tesoriere

12.1) Il Tesoriere è eletto fra gli associati maggiorenni e resta in carica 1 (uno) anno ed è rieleggibile.

12.2) Il Tesoriere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a – promuove e coordina le attività organizzative e le attività di reperimento dei fondi necessari per lo svolgimento delle attività.

b – cura l'ordinaria amministrazione delle attività e del patrimonio dell'Associazione.

c – tiene aggiornato il registro degli Iscritti.

d – cura la raccolta la custodia delle quote di adesione e degli altri contributi, nonché il pagamento delle spese;

e – gestisce, su delega del Segretario, i conti - correnti e non - intestati all'Associazione.

f – convoca il Congresso straordinario in caso di dimissioni del Segretario e mancato adempimento del compito di convocazione da parte del Presidente.

g – può nominare una Giunta di Tesoreria che lo coadiuvi nell'adempimento del mandato. Della nomina informa il Comitato Direttivo.

Articolo 13 - Il Segretario

13.1) Il Segretario è eletto fra gli associati maggiorenni e resta in carica 1 (uno) anno ed è rieleggibile.

13.2) Il Segretario, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a – cura l'esecuzione delle mozioni congressuali;

b – predispone regolamenti interni da far approvare in congresso;

c – stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

d – pone in essere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;

e – affida, con apposita nomina, deleghe speciali ai suoi membri;

f – può nominare una Giunta di Segreteria che lo coadiuvi nell'adempimento del mandato. Della nomina informa il Comitato Direttivo.

13.3) Il Segretario ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Segretario è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Congresso, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Tesoriere. In caso di dimissioni, spetta al Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Congresso Straordinario per la nomina del nuovo Segretario.

Articolo 14 - Il Comitato di Garanzia

14.1) L'Associazione decide di munirsi di uno strumento di garanzia interno denominato Comitato di Garanzia.

14.2) Il Comitato di Garanzia è composto da 3 (tre) membri eletti dal Congresso tra gli Iscritti.

14.4) Il Comitato di Garanzia vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della

revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

14.5) I componenti del Comitato di Garanzia possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.6) Qualora si verificano le condizioni di legge in cui diventa necessaria la presenza di un Organo di Controllo, il Comitato di Garanzia cessa di esistere e viene sostituito in tutte le sue funzioni da quest'organo.

Articolo 15 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

15.1) A norma degli Art. 30 e 31 del D.Lgs 03/07/2017 n° 117 e successive modificazioni, al raggiungimento dei requisiti richiesti dalla legge l'Associazione si munisce di Organo di Controllo e di una Revisione Legale dei Conti.

14.2) L'Organo di Controllo è un organo collegiale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti nominati dal Congresso a norma dell'Art. 2397 del Codice Civile e successive modificazioni.

Articolo 16 - Il Comitato Direttivo

16.1) Il Comitato Direttivo è un organo meramente consultivo composto da un minimo di 3 (tre) e da un massimo di 20 (venti) membri ed è nominato dal Segretario. Ne sono membri di diritto i responsabili dei Centri di Iniziativa Locale riconosciuti.

16.2) A detto Comitato spetta di coadiuvare gli organi statutari nell'attuazione delle mozioni congressuali e delle iniziative assunte dall'Associazione.

16.3) Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche per via telematica e sono verbalizzate dal Presidente della Associazione.

Articolo 17 - Il Consiglio di Gestione del Bilancio

17.1) La Presidenza, il Segretario e il Tesoriere formano il Consiglio di gestione bilancio. A detto Consiglio spetta di:

a - registrare le iscrizioni dei soci;

b - redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;

c - compiere gli atti di gestione che non siano demandati al Congresso o siano di competenza di altri Organi.

17.2) Il Consiglio di Gestione del Bilancio è presieduto dal Segretario, si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere,

spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

17.3) La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 4 giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 24 ore.

17.4) Alle riunioni del Consiglio di Gestione del Bilancio hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti il Collegio dei Revisori dei conti.

17.5) Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, e i componenti il Collegio dei Revisori dei conti siano stati informati e non vi si oppongano.

17.6) Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Segretario.

17.7) Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale (verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Segretario ed il verbalizzante):

a – che sia consentita al Segretario l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b – che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c – che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

TITOLO VII - Centri di Iniziativa Locale

Articolo 18 - I Centri di Iniziativa Locale

18.1) Le articolazioni territoriali e/o tematiche dell'Associazione sono denominate "Centro di iniziativa locale dell'Associazione radicale Certi Diritti".

18.2) Ogni Centro di Iniziativa Locale può essere promosso da un nucleo di almeno 10 iscritti all'Associazione per l'anno in corso.

18.3) La costituzione del Centro è autorizzata dal Segretario, d'intesa con il Tesoriere e il Presidente, e consente l'utilizzazione del logo dell'Associazione, che è e rimane di proprietà dell'Associazione stessa.

18.4) I Centri di Iniziativa Locale hanno la finalità di sostenere l'attività dell'Associazione e sostenere iniziative autonome.

18.5) Il Segretario, d'intesa col Tesoriere, può revocare la concessione del diritto di utilizzazione del logo e della dizione "Centro di Iniziativa Locale dell'Associazione Radicale Certi Diritti".

18.6) Il Centro di Iniziativa Locale può operare come semplice aggregazione di iscritti, oppure adottare uno Statuto e non potrà richiedere riconoscimenti di altra forma senza l'approvazione del Segretario e del Tesoriere.

18.7) I rapporti tra l'Associazione e i Centri di Iniziativa Locale, nonché le competenze ed i compiti di queste ultime, potranno essere ulteriormente dettagliati mediante un apposito regolamento, da approvare in sede di Comitato Direttivo dell'Associazione.

TITOLO VIII - Volontari e Lavoratori

Articolo 19 - Volontari

19.1) L'Associazione si avvale prevalentemente nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

19.2) Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

19.3) I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari qualora svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 20 - Lavoratori

20.1) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

20.2) In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

TITOLO IX - Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio Sociale

Articolo 21

21.1) In caso di delibera di scioglimento dell'Associazione da parte del Congresso, sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs 03/07/2017

n° 117 e successive modificazioni, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore come da delibera del Congresso Straordinario che ne ha decretato lo scioglimento.

TITOLO X – Norme Finali

Articolo 22

22.1) Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.